

**"BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO - BERS 1998/2018 LIFESTYLE"  
DI NOMINALI LIRE 150 MILIARDI**

**RAPPRESENTATO DA N. 30.000 OBBLIGAZIONI DA LIRE 5.000.000 CADAUNA  
(CODICE ISIN IT0006526153)**

6526153

4/12/98

**Art. 1 - Importo, tagli e titoli**

Il prestito obbligazionario denominato "Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS 1998/2018 Lifestyle" emesso dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS (qui di seguito "Banca") di nominali Lire italiane 150 miliardi è costituito da n. 30.000 obbligazioni del valore nominale di Lire 5.000.000 ciascuna.

Il prestito sarà accentrato dal 17 dicembre 1998 presso la Monte Titoli S.p.A.

**Art. 2 - Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di Lire 5.000.000 ciascuna.

**Art. 3 - Durata**

Il prestito ha una durata di 20 anni dalla data di godimento.

**Art. 4 - Godimento**

Il prestito ha godimento dal 18 dicembre 1998.

**Art. 5 - Rimborso**

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza deduzioni per spese e in un'unica soluzione il 18 dicembre 2018.

Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato del prestito.

La Banca può, in qualsiasi momento, riacquistare, in tutto o in parte le obbligazioni oggetto della presente emissione per poi ricollocarle o annullarle, in conformità alla normativa vigente.

**Art. 6 - Interessi**

Dalla data di godimento le obbligazioni fruttano interessi calcolati con riferimento all'anno commerciale (30/360), conteggiati sul valore nominale del prestito e corrisposti annualmente il 18 dicembre degli anni dal 1999 al 2007 compresi.

La cedola pagabile il 18 dicembre 1999 sarà del 10,00% annuo lordo, la cedola pagabile il 18 dicembre 2000 sarà del 6,00% annuo lordo, le cedole pagabili il 18 dicembre 2001, 2002, 2003 e 2004 saranno del 5,00% annuo lordo, le cedole pagabili il 18 dicembre 2005, 2006 e 2007 saranno del 4,00% annuo lordo; successivamente non saranno corrisposte ulteriori cedole, essendo gli interessi per il periodo in oggetto rappresentati dal premio di cui all'articolo 7.

**Art. 7 - Premio di rimborso**

50,00% sul valore nominale pagabile alla data di rimborso.

**Art. 8 - Pari passu**

Le obbligazioni sono e saranno pari ordinate a tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate presenti e future, emesse dalla Banca. Le obbligazioni in oggetto non costituiscono debito degli stati e degli organismi membri della Banca.

**Art. 9 - Servizio del prestito**

Il pagamento degli interessi, del premio di rimborso ed il rimborso del capitale avranno luogo per il tramite della Monte Titoli S.p.A.

**Art. 10 - Termini di prescrizione**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, ed il Premio di Rimborso, decorso cinque anni dalla data di scadenza delle cedole o rispettivamente del Premio di Rimborso, e per quanto concerne il capitale, decorso dieci anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

**Art. 11 - Regime fiscale**

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove dovuta ai sensi del D. Lgs. 1 aprile 1996 n. 239, che viene applicata dagli Intermediari residenti.

Le plusvalenze sulle obbligazioni determinate ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50% nei modi e casi indicati dal D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni. Le obbligazioni sono esenti dall'imposta sulle successioni ai sensi dell'art. 12, lettera f) del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 e successivo modificato; ai fini dell'imposta sulle donazioni, le obbligazioni sono soggette al regime fiscale previsto dall'art. 59, comma 1, lettera b) e successive modifiche del suddetto D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.

**Art. 12 - Inadempiimenti**

Ciascun obbligazionista avrà diritto di richiedere per iscritto alla Banca la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, qualora la Banca:

a) non corrisponda gli interessi dovuti o non rimborsi il capitale entro 90 giorni dalla data in cui tali pagamenti siano dovuti; o

b) si renda inadempimento a qualsiasi altro obbligo previsto dal prestito obbligazionario, e tale stato di inadempimento persista per un periodo di 90 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca di un invito ad adempiere di un obbligazionista; o

c) non corrisponda gli interessi dovuti o non rimborsi il capitale di altre obbligazioni o titoli similari emessi dalla Banca, entro 90 giorni dalla data in cui tali pagamenti siano dovuti.

A partire dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della suddetta richiesta da parte della Banca, il pagamento dovuto diverrà esigibile, salva l'ipotesi in cui non sussista più lo stato di inadempimento che ha giustificato la richiesta.

**Art. 13 - Ulteriori emissioni**

La Banca si riserva la facoltà, senza bisogno di ottenere il consenso da parte degli obbligazionisti, di creare ed emettere ulteriori obbligazioni aventi le stesse caratteristiche di quello oggetto della presente emissione. Tali ulteriori emissioni potrebbero essere consolidate in modo da formare un'unica serie con qualsiasi altro strumento finanziario emesso precedentemente dalla Banca stessa, incluse le obbligazioni oggetto del presente prestito.

**Art. 14 - Ridenominazione in Euro**

La Banca avrà la facoltà di ridenominare in Euro i titoli oggetto del presente prestito secondo le disposizioni del D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, e delle relative norme di attuazione, all'uopo modificando, se del caso, il valore nominale unitario dei titoli di cui all'art. 1 del presente regolamento.

**Art. 15 - Quotazione**

Non appena assolte le formalità previste dalla normativa vigente e conseguiti i requisiti, verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa dello n. 30.000 obbligazioni rappresentanti il prestito.

**Art. 16 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti da Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale.

**Art. 17 - Varie**

Il presente prestito è soggetto alla legge italiana. Per ogni controversia tra gli obbligazionisti e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo - BERS è competente il Foro di Roma. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

MONTE TITOLI S.P.A.  
039503 02.12.98  
TELEX IN ARRIVO